



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

**SETTORE PUBBLICA
ISTRUZIONE
CULTURA SERVIZI
ALLA PERSONA - SUA**

**SERVIZIO ISTRUZIONE
E POLITICHE SOCIALI**

**UFFICIO
DIMENSIONAMENTO
SCOLASTICO E
CONCESSIONE
IMPIANTI SPORTIVI
fficio**

**Via Cadello 9/b
09131 Cagliari
0704092052 -
2841**

**REGOLAMENTO PER L'USO EXTRASCOLASTICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

Ufficio dimensionamento scolastico e concessione impianti sportivi
pec: pubblicaistruzione@pec.cittametropolitanacagliari.it

CAGLIARIMET
COMUNITÀ URBANA DIFFUSA

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

ART. 2 – UTENZA

ART. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

TITOLO II – PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 – PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BANDO

ART. 5 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

ART. 6 - ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITÀ

ART. 7 – GRADUATORIA PIANO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIO

ART. 8 - PIANO DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVO

ART. 9 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 10 – GARE E CAMPIONATI

TITOLO III – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 11 – CANONI

ART. 12 – RINUNCIA SPAZI

ART. 13 – CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA

ART. 14 – MODALITÀ D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 15 – CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

TITOLO IV – PENALITÀ

ART. 17 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 18 – MOTIVI DELLA SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 19 – MOTIVI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi degli Istituti Superiori in proprietà o disponibilità della Città Metropolitana di Cagliari per favorire nel modo più ampio la promozione e la pratica sportiva del proprio territorio.

Costituiscono oggetto del presente regolamento gli impianti sportivi e tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, ecc.) funzionali all'utilizzo degli stessi da parte dei soggetti concessionari.

L'uso degli impianti sportivi non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extrascolastico.

ART. 2 – SOGGETTI E ORGANISMI AMMESSI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Ferma restando la priorità nel diritto all'utilizzo degli impianti sportivi per gli stessi istituti scolastici, sono ammessi alla fruizione degli stessi impianti, in orario extrascolastico:

a- le società, associazioni o gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di Promozione), discipline associate, associazioni benemerite, che svolgano la propria attività con finalità sportive, culturali e sociali e con sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale metropolitano;

b- gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero con sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale metropolitano.

E' esclusa la concessione in uso degli impianti sportivi per attività aventi scopo di lucro.

Nella considerazione di un uso sociale della proprietà pubblica l'uso degli impianti sportivi non può essere concesso a privati cittadini.

Le società o altri organismi associativi, non affiliati né agli Enti di promozione sportiva né al C.O.N.I. (Federazioni Sportive) devono presentare il proprio statuto nel quale deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile l'assenza di ogni e qualsiasi attività a fini di lucro e che gli eventuali utili sono reinvestiti nella promozione di attività sportive.

ART. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono rilasciate dal Servizio Istruzione della Città Metropolitana e hanno ordinariamente durata biennale; possono esser rilasciate concessioni anche a titolo temporaneo.

Le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo sono subordinate alla programmazione delle concessioni biennali per evitare usi incompatibili.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

TITOLO II – PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 – PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BANDO

Per assicurare la piena e razionale fruibilità degli impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti scolastici delle scuole superiori della Città Metropolitana, il Settore Edilizia e Patrimonio redige l'elenco degli impianti sportivi disponibili nel territorio metropolitano con l'indicazione delle loro caratteristiche (dimensione, tipologia, zona di ubicazione, discipline sportive che si possono svolgere negli impianti e altre caratteristiche tecniche).

Il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dell'ente trasmette ogni anno, entro il 15 maggio, al Servizio Istruzione l'elenco degli impianti scolastici disponibili per l'utilizzo extrascolastico. Comunica altresì tempestivamente l'eventuale indisponibilità degli stessi per cause improvvise o lavori tecnici programmati.

Entro il 31 maggio il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione emana un avviso pubblico (da pubblicare sul sito web dell'amministrazione per almeno 20 giorni) con allegato l'elenco degli impianti di cui al comma 2, propedeutico alle istanze dei soggetti di cui all'art. 2 finalizzate all'utilizzo degli impianti.

L'elenco degli impianti sportivi suscettibili di utilizzo, pubblicato dall'Amministrazione può essere soggetto a modifiche in funzione della pianificazione didattica delle singole scuole.

Le concessioni si riferiscono a turni di 60 oppure di 90 minuti (comprensivi dei tempi spogliatoio) distribuiti in "serale", fino alle ore 20.00, e "notturno", dalle ore 20.00 massimo sino alle ore 24:00.

ART. 5 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda di concessione, firmata dal responsabile legale della società sportiva o altro organismo associativo previsto dall'art. 2, indirizzata a Città Metropolitana di Cagliari, Servizio Pubblica Istruzione, Ufficio concessioni impianti sportivi scolastici deve pervenire entro il termine indicato nell'avviso pubblico.

Le richieste per l'utilizzo temporaneo vanno presentate almeno 20 giorni naturali, consecutivi e continui prima della data di svolgimento o di inizio delle attività.

Le domande pervenute oltre i termini sono valutate successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo ed eventualmente accolte, in subordine a quelle presentate entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Il soggetto richiedente deve indicare nella domanda la zona prescelta, il tipo di impianto sportivo (coperto o all'aperto), la sua grandezza (tipologia A o B). Non è possibile scegliere la scuola dove è ubicato l'impianto.

Le domande, redatte secondo lo schema all'uopo predisposto devono contenere:

- a) Natura e denominazione/ragione sociale dell'associazione o ente richiedente, sede legale, con indirizzo completo, comune e codice di avviamento postale, partita IVA o codice fiscale, telefono, pec/e-mail della società, generalità del rappresentante legale;
- b) numero di iscritti all'associazione sportiva nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda. L'elenco con i nominativi degli iscritti, certificato dalla federazione o da ente di promozione sportiva, deve essere allegato alla domanda;
- c) numero iscrizione all'albo nazionale C.O.N.I. o all'albo Regionale Sardegna delle associazioni sportive;
- d) indicazione dell'affiliazione ad un EPS o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale;
- e) partecipazione dell'organismo associativo a campionati Federali, nazionali e regionali nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;
- f) numero di squadre partecipanti ai campionati nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;
- g) attività giovanile certificata dal C.O.N.I.;
- h) attività che si intende svolgere nell'impianto sportivo scolastico richiesto, preferenze in relazione ai giorni ed orari d'uso;
- i) indicazione relativa all'utilizzo di un impianto sportivo della Città Metropolitana nei tre precedenti anni scolastici;

Alle domande sono allegati la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante e:

1) relativamente alle società di cui al punto a) dell'art. 2:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente (da presentare solo il primo anno se non viene modificato);
- autocertificazione relativa all'attività effettuata nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;
- certificazione (o autocertificazione) relativa alla partecipazione, nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda, ai campionati federali, con indicazione specifica delle categorie (nazionale, regionale, provinciale);
- certificazione, rilasciata dalla federazione o da ente di promozione sportiva, relativa al numero degli iscritti alla società sportiva nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;

2) relativamente agli organismi associativi di cui al punto b) dell'art. 2:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente;
- attestazione sul numero degli iscritti al sodalizio durante l'anno scolastico precedente e quello in corso;
- copia dell'attestazione assicurativa di cui all'art 16, comma 6.

L'incompletezza della domanda comporta la mancata attribuzione del punteggio relativo al punto della domanda non compilato. Sono inammissibili le domande presentate da associazioni e/ organismi non in regola con i pagamenti per l'utilizzo degli impianti scolastici metropolitani negli anni precedenti.

ART. 6 – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E CRITERI DI PRIORITÀ

Ogni soggetto richiedente può presentare fino a 3 distinte domande (anche per lo stesso impianto) e non può ottenere una concessione per più di 18 ore settimanali complessive, di cui massimo 9 ore per la 1° domanda, massimo 9 ore tra la 2° domanda e 3° domanda (con esclusione del sabato e della domenica).

I limiti indicati nel comma 1 possono essere superati, dopo la pubblicazione del piano di assegnazione definitivo, nel caso di impianti sportivi che risultano in tutto, od in parte, non richiesti e/o assegnati.

A ciascuna società o associazione è assegnato un punteggio (positivo e/o negativo) complessivo sulla base dei parametri sottoindicati:

a) Attività sportiva praticata e documentata (con numero allievi iscritti e frequentanti) per tipologia:

- | | |
|--|----------|
| a) attività documentata con portatori di handicap: | punti 8; |
| b) attività giovanili di avviamento allo sport: | punti 6; |
| c) attività professionistiche ed agonistiche, di formazione: | punti 4; |
| d) attività per la terza età: | punti 2; |

b) Mancanza di disponibilità di altre strutture sportive idonee per le proprie attività:

- se non hanno impianti preposti alla propria disciplina nel proprio comune punti 5;

c) Affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale: (non è attribuito alcun punteggio alle associazioni non affiliate a EPS o CONI). L'affiliazione dovrà essere certificata dall'Ente di Promozione Sportiva o dalla federazione CONI; punti 5

d) Numero degli iscritti alla società sportiva nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda risultante dalla certificazione rilasciata dalla federazione o da ente di promozione;

- 201 o più iscritti : punti 6;
- 101/200 iscritti: punti 4;
- 15/100 iscritti: punti 2;

e) Partecipazione ai campionati – tipologia di campionato:

- | | |
|--|----------|
| a) partecipazione a campionati nazionali: | punti 2; |
| b) partecipazione a campionati regionali/federali: | punti 1. |

f) Fruizione degli impianti sportivi annessi alle scuole superiori di competenza della Città Metropolitana nei precedenti anni scolastici:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| a) utilizzo impianto da 1 a 3 anni: | punti 1; |
| b) utilizzo impianto da 3 anni in su: | punti 2. |

n. b. per **ciascuna voce sopra citata è attribuito il punteggio più alto** (non viene quindi effettuata la somma dei punteggi delle singole voci).

Punteggio negativo

Comportamento scorretto, formalmente contestato per iscritto dall'amministrazione metropolitana, tenuto dalla società nel corso delle eventuali precedenti concessioni (nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda):

- 1) società che non rispettano l'orario di concessione per più di 3 volte nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda: (-) meno 2 punti;
- 2) società che non effettuano le pulizie per più di 3 volte nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda: (-) meno 4 punti;
- 3) società che disputano partite senza autorizzazione: (-) meno 1 punto a partita;
- 4) società che non utilizzano l'impianto sportivo, avuto in concessione, senza darne comunicazione: (-) meno 3 punti;
- 5) società che si comportano in modo contrario al regolamento, per fattispecie non comprese nelle lettere precedenti, con formale contestazione dell'Ufficio Metropolitan.

In caso di parità di punteggio l'Ufficio provvederà al sorteggio.

ART. 7 – GRADUATORIA PIANO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIO

Sulla scorta dei punteggi attribuiti a ciascuna società sportiva o altro organismo associativo, ai sensi del precedente art. 6, entro il 15 luglio di ogni anno vengono predisposte le graduatorie che sono pubblicate sul sito Internet della Città Metropolitana. Avverso la determinazione dirigenziale di approvazione è possibile proporre istanza di riesame entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, finalizzata ad eventuali provvedimenti di autotutela.

I Dirigenti Scolastici sono tenuti, entro il 3 settembre di ogni anno, a comunicare i giorni e gli orari nei quali le strutture sportive non sono impegnate per attività della scuola. **La disponibilità può essere negata solo per motivi didattici, essere adeguatamente motivata e supportata da dispositivi degli organi dirigenziali e/o collegiali scolastici.**

Nel caso non dovesse pervenire alcuna comunicazione da parte dei Dirigenti Scolastici entro il termine indicato, gli impianti sportivi scolastici verranno considerati utilizzabili alle stesse condizioni dell'anno scolastico precedente.

In base alle domande pervenute, alla graduatorie e alla disponibilità degli impianti così come risultante dalla comunicazione del servizio edilizia scolastica e dalle singole autorizzazioni delle autonomie, è predisposto un piano di assegnazione provvisorio, da pubblicarsi entro il 15 settembre di ogni anno per dar modo alle associazioni di presentare modifiche per cambi d'orario, per rinunce, per modifiche nella disponibilità degli impianti, ecc.

Avverso la determinazione dirigenziale di approvazione del piano provvisorio è altrettanto possibile proporre istanza di riesame entro dieci giorni dalla sua pubblicazione.

ART. 8 – PIANO DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVO

Il piano di assegnazione definitivo degli impianti sportivi è approvato dal Dirigente competente con propria determinazione entro il 15 ottobre di ogni anno.

Le concessioni rilasciate alle associazioni sportive nel precedente biennio scolastico, sono prorogate sino alla pubblicazione del piano di assegnazione definitivo.

Nel piano definitivo sono indicati gli eventuali spazi non utilizzati. Possono essere presentate domande per l'assegnazione di tali spazi disponibili oltre il limite delle 18 ore sopra previste.

I piani di assegnazione sono pubblicati sul sito internet della Città Metropolitana di Cagliari.

Nel corso dell'anno scolastico le società possono chiedere variazioni della concessione rilasciate non più di 2 volte.

Non è possibile autorizzare modifiche della concessione entro i 30 giorni dalla data rilascio.

ART. 9 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione.

Le società sportive o altri organismi associativi, assegnatari degli impianti sportivi, devono prendere possesso degli impianti nei termini fissati in concessione. In caso di ritardi nell'inizio delle attività si procede comunque all'addebito del canone per i giorni di non utilizzo, a partire dalla data stabilita nella concessione.

Nella concessione sono riportati gli obblighi del concessionario previsti nel titolo II.

ART. 10 – GARE E CAMPIONATI

La concessione degli impianti sportivi per la disputa di campionati, gare e manifestazioni si colloca o nei giorni di concessione ordinaria o in turni straordinari del sabato pomeriggio e della domenica.

Qualora i concessionari abbiano la necessità di utilizzare gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva, per l'espletamento di gare di campionato o partite non previste in calendario o amichevoli, devono presentare domanda scritta alla Città Metropolitana di Cagliari con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista di inizio campionato, con l'indicazione precisa di date, orari ed altre informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.

E' cura della società trasmettere tempestivamente il calendario delle gare di campionato della Federazione di appartenenza e delle partite amichevoli.

Per esigenze di campionato e previa autorizzazione della Città Metropolitana, si possono disputare gare e partite in giornate diverse da quelle oggetto di concessione.

Tutte le comunicazioni relative a partite amichevoli o di campionato, invito di società ospiti, calendari dipartite, che si svolgono durante l'orario di concessione, devono essere indirizzate dalle associazioni sportive entro le ore 12.30 del giorno cui fanno riferimento direttamente sia alla Città Metropolitana che al soggetto che si occupa del servizio di apertura, chiusura e custodia degli impianti sportivi.

Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

TITOLO III – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 11 – CANONI

Ogni anno, con decreto del Sindaco Metropolitan, è stabilita la tariffa oraria di concessione per ogni impianto sportivo a seconda della tipologia di impianto:

- di tipo A oppure B a seconda della grandezza, al chiuso;
- di tipo C se all'aperto.

Il canone di concessione, determinato come sopra, è maggiorato di € 1,50 all'ora per le palestre o altri impianti sportivi la cui apertura, chiusura e custodia è assicurata tramite la collaborazione di associazioni di volontariato ai cui rimborsi spese provvede la Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) di questo regolamento.

Le quote sono quantificate in base all'assegnazione, dalla data di inizio alla data di cessazione della concessione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti sportivi.

Il canone viene versato dall'associazione posticipatamente all'utilizzo e con cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di utilizzo (nel versamento viene indicato il mese di riferimento e il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico); copia della relativa ricevuta (bonifico/altro) viene trasmessa all'Ufficio competente entro il 10 di ogni mese.

ART. 12 – RINUNCIA SPAZI

Le assegnazioni degli spazi si intendono in generale per tutta la stagione sportiva (da settembre a giugno di ciascun anno del biennio di concessione).

Le rinunce anticipate sono comunicate per iscritto sulla data di decorrenza della rinuncia stessa. Nel caso di rinunce presentate in ritardo si procede agli addebiti tariffari per i 15 giorni successivi, anche in caso di mancato utilizzo.

Non sono possibili rinunce temporanee all'utilizzo degli impianti avuti in concessione. Il mancato utilizzo comporta comunque il pagamento del canone.

Non vengono prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate di rinuncia da parte delle società sportive.

ART. 13 – CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA

La Città Metropolitana, per garantire le attività di apertura e chiusura degli impianti sportivi e per verificare il corretto uso e il rispetto delle attrezzature e dei locali dati in concessione d'uso, può avvalersi:

- a- della collaborazione di associazioni di volontariato senza fini di lucro impegnate in attività in favore degli anziani relativamente all'apertura, chiusura e controllo;
- b- della collaborazione della propria società in house, ove possibile.

Le pulizie sono in ogni caso a carico del concessionario. Nell'eventualità di prescrizioni di dettaglio dovute a misure di tutela e profilassi sanitaria, le stesse saranno riportate nei contratti di concessione.

I casi di inadempienza dei concessionari sono segnalati alla Città Metropolitana che si riserva, previa verifica e valutazione, di intervenire in merito anche, se necessario, sospendendo o revocando la concessione.

Il soggetto incaricato della sorveglianza provvede a relazionare mensilmente alla Città Metropolitana in merito all'utilizzo degli impianti sportivi.

ART. 14 – MODALITÀ D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le società sportive o gli altri organismi associativi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

- a) i concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione;
- b) l'uso degli impianti sportivi non può essere concesso per attività e/o manifestazioni che non siano compatibili con la loro destinazione, funzione o caratteristiche;
- c) l'impianto sportivo deve essere utilizzato per usi esclusivamente sportivi (allenamenti, corsi);
- d) l'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile il cui nominativo è comunicato alla Città Metropolitana all'inizio dell'anno;
- e) nell'impianto sportivo è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri, accompagnatori, istruttori, ecc.) l'uso delle scarpe da ginnastica (con fondo di gomma). Per motivi di igiene è vietato l'ingresso negli impianti sportivi calzando le medesime scarpe ginniche usate provenendo dalla strada;

- f) i concessionari devono utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro assegnati; rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine l'impianto sportivo per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;
- g) possono essere invitate, durante l'orario di concessione, società ospiti previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 comma 4;
- h) gli atleti, gli istruttori ed i responsabili della società sono tenuti ad osservare un comportamento disciplinato e rispettoso ed a mantenere un atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio, evitando turpiloquio e bestemmia;
- i) è fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene dell'impianto sportivo e dei servizi consoni al rispetto del luogo.

Alle società o associazioni concessionarie è vietato:

- sub concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza dalla concessione;
- accordarsi tra società sportive per stabilire cambi di giorni ed orari, senza preventiva autorizzazione della Città Metropolitana;
- installare attrezzature fisse o mobili che modifichino la struttura dell'impianto sportivo in assenza di accordi preventivi (scritti) con il Dirigente Scolastico e con la Città Metropolitana;
- consumare cibi o bevande all'interno dell'impianto sportivo, inclusa l'organizzazione di feste, rinfreschi, etc...;
- usare scarpe senza il fondo in gomma ed entrare negli impianti sportivi calzando le medesime scarpe ginniche usate provenendo dalla strada;
- intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento da parte di tecnici o atleti; fumare;
- svolgere pubblicità all'interno degli impianti sportivi, salvo specifiche autorizzazioni;
- utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'istituto scolastico o di altre società sportive, essendo l'utilizzo degli impianti riservato alle sole attrezzature fisse;
- accedere ai locali della scuola, pena l'immediata decadenza della concessione.

Non è permesso parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico salvo che non venga espressamente autorizzato dal Dirigente Scolastico.

ART. 15 – CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi sono, di norma, chiusi durante la sospensione delle attività didattiche ed i giorni di chiusura sono indicati in concessione.

Su richiesta delle associazioni sportive, laddove previsto dal nulla osta rilasciato dal Dirigente scolastico, gli impianti sportivi possono essere utilizzati anche durante la sospensione delle attività didattiche.

I concessionari sono debitamente informati dalla Città Metropolitana, sui periodi di chiusura degli impianti sportivi o di indisponibilità degli stessi per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni straordinarie, ecc.). Tale comunicazione avviene con una tempistica compatibile con la comunicazione dell'inagibilità.

I periodi di chiusura di cui sopra non sono utili agli effetti del computo dei canoni d'uso.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

Il concessionario è tenuto ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà della Città Metropolitana o dell'Istituzione Scolastica.

Il concessionario è direttamente responsabile per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività sportive svolte nelle ore assegnate.

A tal fine il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di assicurazione al fine di esonerare la Città Metropolitana da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà della Città Metropolitana oggetto delle concessioni (massimale minimo € 500.000,00 per quanto riguarda l'eventualità di danni alle persone e massimale minimo € 50.000,00 per quanto riguarda l'eventualità di danni alle cose). La polizza è valida anche quanto la copertura per i massimali previsti è compresa nell'affiliazione federale.

Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva consegna, da parte del concessionario, di copia della polizza assicurativa.

Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso devono essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e devono essere assicurati.

Ogni gruppo o società sportiva deve garantire alla Città Metropolitana che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Medicina Sportiva, sollevando la Città Metropolitana e gli organi scolastici da qualsiasi responsabilità in merito.

Nel caso di danni all'impianto ed alle attrezzature nelle ore d'uso, segnalati dal personale addetto alla sorveglianza della struttura, sarà effettuata una valutazione dei danni da parte del competente Settore della Città Metropolitana.

La Città Metropolitana comunica l'ammontare del danno ed i termini e le modalità entro i quali provvedere.

Qualora il concessionario non provveda direttamente, entro i termini fissati, al ripristino della situazione precedente al danno, la concessione è sospesa per 20 giorni, salvo il risarcimento di tutti i danni causati.

Nel caso l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, il danno è riparato dalla Città Metropolitana ed i costi ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo.

E' onere dei concessionari verificare al momento di ingresso le condizioni dell'impianto e segnalare al custode le eventuali anomalie.

E' a carico del concessionario l'individuazione delle persone che, durante l'attività in palestra, sono referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso.

TITOLO IV – PENALITÀ

ART. 17 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

L'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi è sospesa o revocata, in base ai successivi artt. 18 e 19, senza che la società o il gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo e fermo restando il diritto per la Città Metropolitana a rivalersi nei confronti delle società per eventuali danni morali o materiali arrecati.

Qualora la concessione venga sospesa o revocata, le somme versate dalla società non sono restituite, anche se riferite a fasce orarie non ancora usufruite.

Qualora la società non utilizzi per vari motivi l'impianto sportivo nei giorni stabiliti, con cadenze regolari o frequenti, può essere ridotto il monte ore assegnato fino ad una eventuale sospensione o revoca della concessione stessa.

Una volta riscontrate inadempienze da parte del concessionario sull'uso dell'impianto sportivo sono adottati i seguenti provvedimenti:

- sospensione temporanea per n. 2 giorni di attività al primo accertamento (con l'obbligo di pagare comunque il canone concessorio);
- sospensione temporanea per n. 5 giorni di attività al secondo accertamento (con l'obbligo di pagare comunque il canone concessorio);
- revoca totale della concessione al terzo accertamento;
- revoca totale al primo accertamento per inadempienze o comportamenti di particolare gravità.

La sospensione viene comunicata con nota a firma del Dirigente del Servizio, previa relazione istruttoria del Responsabile del procedimento.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Dirigente del Servizio, previa relazione istruttoria del Responsabile del procedimento.

ART. 18 – MOTIVI DELLA SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione dell'impianto sportivo può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) per superiori esigenze scolastiche;
- b) al terzo ritardo nei pagamenti.
- c) in caso di necessità di utilizzo diretto dell'impianto per manifestazioni patrocinate o promosse dalla Città Metropolitana o nel caso di utilizzo degli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici della Città Metropolitana privi di impianti;
- d) nel caso non venga rispettata la finalità per la quale è stata accordata la concessione sia per quanto riguarda il tipo di attività sportiva da espletare che i gruppi destinatari;

e) nel caso in cui le società o gruppi che hanno ottenuto la concessione dell'impianto sportivo non ne facciano uso per almeno un mese;

f) per violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. 14 *"Modalità d'uso degli impianti sportivi"* e dall'art. 16 *"Responsabilità"*).

ART. 19 – MOTIVI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione dell'impianto sportivo può essere revocata nei seguenti casi:

- grave ritardo nei pagamenti;
- superiori esigenze scolastiche;
- gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. 14 *"Modalità d'uso degli impianti sportivi"* e dall'art. 16 *"Responsabilità"*).

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Metropolitan.